

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 207

9 maggio 2008

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Oggetto consiliare n. 3585

RELAZIONE

Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale" introduce rilevanti e numerose innovazioni rispetto al testo della Parte Seconda del decreto n. 152/06 recante norme di recepimento di alcune Direttive Europee in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (Direttiva 2001/42/CE), Valutazione di impatto ambientale (VIA) di progetti (Direttiva 85/337/CEE), nonché di Prevenzione e controllo integrato dell'inquinamento (IPPC) da cui è derivata l'Autorizzazione integrata ambientale (Direttiva 96/61/CE).

Il Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 è stato pubblicato sul Supplemento Speciale della Gazzetta Ufficiale n. 24 del 29 gennaio 2008. È entrato, quindi, in vigore il 13 febbraio 2008.

L'entrata in vigore di tali disposizioni ha alcune conseguenze molto rilevanti sull'azione amministrativa, soprattutto in materia di VAS, della Regione e degli Enti locali dell'Emilia-Romagna.

L'entrata in vigore della disciplina dettata per la VAS dal DLgs 152/06 come corretto dal DLgs 4/08 concerne i piani e programmi (l'art. 5, da per piani e programmi la seguente ampia definizione: «gli atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Unione europea, nonché le loro modifiche: 1) che sono elaborati e/o adottati a livello nazionale o locale oppure predisposti da una autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e 2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative») individuati all'art. 6 che specifica:

- a) al comma 2, i piani e programmi che sono comunque soggetti a VAS;
- b) ai commi 3 e 3-bis, quelli sottoposti a verifica di assoggettabilità, per i quali cioè occorre valutare preventivamente se possono comportare detti effetti significativi sull'ambiente;
- c) al comma 4, i piani e programmi che sono comunque esclusi dalla VAS.

La disciplina dettata per la VAS dal DLgs 152/06 come corretto dal DLgs 4/08 è, inoltre, caratterizzata da taluni requisiti e garanzie procedurali che si possono così riassumere:

- 1) l'Autorità competente ad esprimere la valutazione ambientale strategica deve essere distinta da quella che procede alla

formazione e approvazione del piano o programma (principio di terzietà) [art. 5, comma 1, lettere p) e q); art. 7, commi 5 e 6; art. 9, comma 2; art. 11, comma 2; art. 12; art. 13; art. 14; art. 15]. Dette autorità pubbliche sono chiamate a collaborare nel corso di tutto il processo di formazione e approvazione del piano o programma, ma con compiti e funzioni distinte;

- 2) la procedura di VAS è caratterizzata dalla più ampia pubblicità del piano o programma e del rapporto ambientale, nel quale vengono individuati, descritti e valutati gli effetti ambientali dello stesso, nonché degli esiti della valutazione (principio di partecipazione) [art. 5, comma 1, lettere t), u) e v); art. 9, comma 1; art. 11, comma 1; art. 14; art. 15; art. 17]. Ciò anche ai fini di consentire la consultazione di tutti i soggetti che svolgono funzioni in campo ambientale e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS;
- 3) quanto ai contenuti degli elaborati previsti dalla procedura di VAS e alle modalità di svolgimento degli adempimenti procedurali appare importante richiamare (oltre ai generali principi di semplificazione, efficacia, adeguatezza e tempestività) il principio di non duplicazione di cui all'art. 9 della Direttiva 42/2001/CE e agli artt. 11, comma 4 e 13, comma 4, del DLgs 152/06 come corretto dal DLgs 4/08, nei quali si stabilisce che «la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni»; pertanto, in caso di più piani e programmi gerarchicamente ordinati, si dovrà tener conto delle valutazioni sugli effetti ambientali già operate per i piani e programmi sovraordinati, nonché di quelle che potranno meglio essere svolte in piani e programmi di maggior dettaglio.

La disciplina dettata dal DLgs 152/06 come corretto dal DLgs 4/08 in attuazione della Direttiva 2001/42/CEE, in estrema sintesi, prevede [con riferimento ai piani e programmi ricordati alla precedente lettera a)] i seguenti adempimenti relativamente ai procedimenti di VAS:

- 1) svolgimento di una fase di consultazione del proponente e/o dell'autorità procedente con l'autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale (art. 13, commi 1 e 2);
- 2) redazione del rapporto ambientale a cura del proponente e/o dell'autorità procedente (art. 13, commi 3 e 4);
- 3) invio del rapporto ambientale unitamente al piano o programma all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale al fine dell'acquisizione del loro parere (art. 13, commi 5 e 6);
- 4) svolgimento di una fase di informazione, consultazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati ed i cittadini, tramite deposito del piano o programma e del relativo rapporto ambientale e facoltà di chiunque di inviare proprie osservazioni (art. 14);
- 5) espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente (art. 15);
- 6) decisione sulla VAS da parte dell'autorità procedente contestualmente all'approvazione del piano o programma (art. 16);
- 7) informazione sulla decisione rendendo pubblico: il piano o programma; il parere motivato dell'Autorità competente; la dichiarazione di sintesi in cui è illustrato il processo decisionale seguito, in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è preso in considerazione il rapporto ambientale, le osservazioni presentate, i risultati delle consultazioni, il parere motivato, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o programma adottato alla luce delle alternative possibili; infine le misure di monitoraggio adottate (art. 17);
- 8) effettuazione del monitoraggio sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano o programma (art. 18).

La disciplina dettata dal DLgs 152/06 come corretto dal DLgs 4/08, in estrema sintesi, prevede [con riferimento ai piani e programmi ricordati alla precedente lettera b)] i seguenti adempimenti relativamente ai procedimenti di verifica di as-

soggettività:

- 1) invio all'Autorità competente, da parte dell'autorità procedente, di un rapporto preliminare contenente una descrizione del piano o programma e le informazioni ed i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente (art. 12, comma 1);
- 2) l'Autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale e trasmette loro il rapporto preliminare per acquisirne il parere (art. 12, comma 2);
- 3) l'Autorità competente, sentita la autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS (art. 12, commi 3 e 4);
- 4) il risultato della verifica di assoggettività, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico (art. 12, comma 5).

La Giunta regionale intende provvedere alla redazione delle norme regionali di recepimento del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, sia per la VAS sia per adeguare la L.R. 9/99 sulla VIA.

Con il presente progetto di legge si intende provvedere ad individuare, nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'autorità competente all'effettuazione dei compiti in materia di VAS individuati dal DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, al fine di consentire un'ordinata ed univoca attuazione dei procedimenti in materia di VAS in tutto il territorio regionale.

Infatti, le disposizioni dell'art. 7, comma 6, del DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08 specificano che «In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle province autonome». Appare, quindi, subito evidente come per lo svolgimento dei procedimenti in materia di VAS previsti dal DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08, la cui applicazione è divenuta obbligatoria dal 13 febbraio 2008, sia necessaria l'individuazione dell'autorità competente con legge regionale.

Questo progetto di legge, quindi, provvede, in attesa di un'organica legge regionale di recepimento di quanto previsto per la VAS dal DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08 – per questo è fissato un termine di validità di 12 mesi delle nuove norme –, alla individuazione, nell'art. 1, dell'Autorità competente per la VAS nel rispetto dei principi di terzietà e di qualificazione “ambientale” della pubblica Amministrazione individuata stabiliti dal citato DLgs 152/06 come modificato dal DLgs 4/08.

Con l'art. 2 si provvede a specificare che, ai fine dell'applicazione ai procedimenti in corso delle disposizioni del DLgs n. 152 del 2006, del DLgs n. 4 del 2008 e della presente legge, nella valutazione dei piani e programmi sono fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, in quanto compatibili con le disposizioni del DLgs n. 152 del 2006 e del DLgs n. 4 del 2008, con particolare riguardo a quelli previsti dalla L.R. 20 marzo 2000, n. 20 (Norme per la tutela e l'uso del territorio), la quale ha introdotto una forma di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale degli effetti dei piani da essa disciplinati.

Infine, il secondo comma dell'art. 2 chiarisce che le varianti specifiche agli strumenti di pianificazione urbanistica e gli strumenti urbanistici attuativi in corso di formazione e approvazione alla data di entrata in vigore del DLgs n. 152 del 2006, sono comunque sottoposti a valutazione di assoggettività, rientrando nelle ipotesi di cui all'art. 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Con riferimento all'articolo 3 va innanzitutto evidenziato che la continuazione dell'attività amministrativa delle Autorità di Bacino che operano sul territorio regionale era già stata disposta a livello regionale con deliberazione di Giunta n. 629 del 2 maggio 2006 a seguito dell'entrata in vigore del DLgs n. 152

del 2006 e successivamente confermata a livello statale con DLgs 8 novembre 2006 , n.284. Ciò per ovviare alle rilevanti problematiche derivanti dalla previsione dell'art. 63 del DLgs n. 152 del 2006 che ne disponeva la soppressione con decorrenza dal 30 aprile 2006 senza che potessero operare le nuove Autorità di Bacino distrettuale che ne ereditano le funzioni. Tale articolo infatti istituisce le Autorità di bacino distrettuali e ne elenca gli organi, senza peraltro specificarne le attribuzioni e rimandando ad un successivo DPCM i criteri e le modalità per l'attribuzione e il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie. Non essendo stato emanato tale atto le Autorità di bacino distrettuali non hanno potuto e tuttora non possono essere costituite ed esercitare le funzioni loro spettanti. Per evitare che l'attività svolta dalle Autorità di bacino in termi-

ni di gestione, vigilanza e controllo in materia di difesa suolo venga interrotta per l'impossibilità di operare del soggetto titolare della competenza si impone la necessità di una norma che disponga la continuazione della loro attività sino alla nomina degli organi delle nuove Autorità di bacino distrettuali e quindi all'inizio dell'operatività di queste ultime.

L'entrata in vigore della presente legge, di cui all'articolo 4, è motivata dall'esigenza di superare la situazione in cui versano i procedimenti di pianificazione e programmazione a seguito dell'entrata in vigore della disciplina della VAS in assenza dell'individuazione dell'Autorità competente a detta valutazione, nonché dall'esigenza di assicurare la continuazione dell'attività delle Autorità di Bacino, così come sopra ampiamente esposto.

PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Articolo 1 *Autorità competente*

1. Nelle more dell'approvazione di una legge regionale attuativa della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché delle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale), il presente articolo individua l'amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del DLgs n. 152 del 2006, quale autorità competente per la Valutazione ambientale di piani e programmi, assicurandone la terzietà. Le disposizioni del presente Titolo I trovano applicazione per dodici mesi.

2. Per i piani ed i programmi approvati dalla Regione, dalle Autorità di bacino e dalle Province, l'Autorità competente è la Regione.

3. Al fine di assicurare la terzietà dell'autorità competente di cui al comma 2 è individuata, con deliberazione della Giunta regionale la struttura organizzativa competente in materia ambientale ai sensi dell'art. 7, comma 6, del DLgs n. 152 del 2006, dotata della necessaria autonomia.

4. Per i piani ed i programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità montane, l'autorità competente è la Provincia.

5. Per i piani provinciali e comunali soggetti alla Legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela ed uso del territorio) e alla Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), l'Autorità competente è individuata rispettivamente nella Regione e nelle Province, in coerenza con le attribuzioni loro spettanti ai sensi della medesima legge in ordine all'approvazione dei piani. La Regione e le Province si esprimono in merito alla valutazione ambientale di detti piani, quale integrazione della fase preparatoria e ai fini dell'approvazione, nell'ambito dei provvedimenti di loro competenza previsti dalla L.R. n. 20 del 2000, dando specifica evidenza a tale valutazione.

Articolo 2 *Procedimenti in corso*

1. Ai fini dell'applicazione ai procedimenti in corso delle disposizioni del DLgs n. 152 del 2006, del DLgs n. 4 del 2008, e della presente legge, nella valutazione dei piani e programmi sono fatte salve le fasi procedurali e gli adempimenti già svolti, ivi compresi quelli previsti dalla L.R. n. 20 del 2000, in quanto compatibili con le disposizioni del DLgs n. 152 del 2006.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DLgs n. 152 del 2006, sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo decreto:

- le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla L.R. n. 47 del 1978;
- le varianti ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici attuativi (PUA) previsti dalla L.R. n. 20 del 2000;
- le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente.

TITOLO II NORME URGENTI PER L'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152

Articolo 3 *Operatività delle Autorità di Bacino*

1. Al fine di garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza territoriale è disposto, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell'attività amministrativa delle Autorità di Bacino che operano sul territorio, previa intesa, per le Autorità interregionali, con le altre Regioni interessate, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del DLgs n. 152 del 2006.

TITOLO III ENTRATA IN VIGORE

Articolo 4 *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

